Ba. N. 1259. U

# Tribunale di Ragusa

# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

# PROTOCOLLO DEI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI DELLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di formalizzare e rendere omogenee le prassi tra gli UU.GG. sottoscrittori, ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, perseguendo le seguenti finalità istituzionali:

Garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure concorsuali;

Incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative al fallimento;

Garantire un flusso costante delle informazioni tra i due UU.GG. in modo tale da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica e mafiosa;

Responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due UU.GG. sottoscrittori, in guisa da garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;

Assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale della sezione fallimentare del Tribunale di Ragusa e del Gruppo Economia della locale Procura.

\*\*\*\*\*

# Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue

## Istruttoria prefallimentare

Udienza prefallimentare:

1) Il Pubblico ministero partecipa alle udienze ex art.15 l.f. fissate sulle istanze presentate ex art.7 l.f.;

2) Al fine favorire l'effettiva partecipazione dell'ufficio del Pubblico ministero alle suddette udienze, queste vengono fissate e trattate dai Giudici delegati della sezione fallimentare alle ore 09.00 del giovedì;

3) L'ufficio di Procura garantisce che i singoli procedimenti siano trattati dallo stesso Pubblico ministero che ha presentato l'istanza ex art. 7 l.f, per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza.

1

• Segnalazione dell'insolvenza:

Nelle ipotesi di desistenza del creditore istante il fallimento, il Tribunale trasmette all'Ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza che eventualmente emerga a carico della parte resistente.

#### Procedure fallimentari

• Intestazione delle sentenze di fallimento:

Nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento su istanza della Procura, la Cancelleria del Tribunale trasmette gli atti all'attenzione del Sostituto procuratore che ha formulato l'istanza, così da agevolare l'assegnazione del procedimento penale al momento dell'individuazione del Sostituto assegnatario del procedimento a seguito dell'iscrizione della sentenza nel Modello n.45;

Dati messi a disposizione dei Curatori dall'ufficio di Procura:

1) I Curatori fallimentari potranno accedere ai dati a disposizione degli uffici di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza; segnatamente: l'elenco degli Istituti di Credito con i quali la società dichiarata fallita risulta avere avuto rapporti individuati tramite accesso all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, nonché l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "spesometro integrato"; 2) Per accedere a tali dati, il Curatore nominato – previa autorizzazione del Pubblico ministero titolare dell'indagine indicato al Curatore dal Coordinatore del Gruppo – invierà una pec alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza presso la locale Procura ovvero, in subordine, ai Comandi territoriali della Guardia di Finanza indicati dal Pubblico ministero, allegando l'estratto della sentenza di fallimento da cui si evince il provvedimento di nomina. Il responsabile dell'articolazione territoriale o un suo delegato acquisirà tutte le informazioni sopra indicate e le comunica al Curatore a mezzo pec;

• Ulteriore documentazione messa a disposizione dall'ufficio di Procura: Compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo, la Procura mette a disposizione del Procuratore la documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari che si rendesse necessaria per l'attività di ricostruzione dell'attivo in ambito fallimentare (esempio documentazione bancaria del conto corrente intestato al soggetto fallito).

• La prerelazione *ex* art.33 l.f.:

Consapevole dell'importanza di fornire in maniera tempestiva all'Ufficio di Procura elementi indispensabili per l'avvio dell'attività di indagine, ove necessaria, la Sezione raccomanda ai Curatori di stilare una: "prerelazione" ex art. 33 L.F. (cui comunque segue una relazione ex art. 33 L.F. completa di tutti i dati richiesti dalla legge) in cui siano indicati i seguenti dati: generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società; l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa; le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento; quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute; le eventuali cause pendenti; i contratti pendenti; se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria; l'attivo rinvenuto da recuperare; prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione; eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto; prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione; cause dello stato di dissesto; informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore; se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito; se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati; se sussistano elementi

tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa; l'eventuale presenza di soci occulti.

2) La prerelazione viene trasmessa alla Procura della Repubblica per la tempestiva adozione delle

determinazioni di competenza;

3) Al fine di agevolare la rapida ed immediata individuazione degli elementi di interesse, i Curatori saranno invitati a redigere la prerelazione ex art.33 1.f. secondo lo schema, allegato al presente protocollo (cfr. allegato); la Procura della Repubblica segnalerà alla Sezione fallimentare - al fine di agevolare il controllo del Tribunale ex art.23 1.f. - eventuali, significative ed evidenti discrasie fra quanto relazionato in sede di prerelazione ex art.33 1.f. e quanto emerso nel corso delle indagini penali ovvero del dibattimento;

### • Relazione contabile:

- 1) Nell'ambito dei propri accertamenti, il Curatore fallimentare redige personalmente o con l'ausilio di coadiutore contabile - una relazione sulle scritture contabili consegnate dall'imprenditore o comunque acquisite agli atti da cui possano emergere, ove sussistenti: fatti distrattivi dell'attivo patrimoniale, il momento effettivo di perdita del capitale sociale ed elementi indiziari in ordine all'eventuale trasferimento senza corrispettivo di rami aziendali o in ordine a pagamenti preferenziali;
- 2) Successivamente al deposito nel fascicolo del fallimento, il Giudice delegato dispone la trasmissione della relazione, e dei relativi allegati, alla Procura per l'adozione delle relative determinazioni:
- 3) La corretta e compiuta redazione di simili relazioni consente un più rapido esercizio dell'azione penale, oltre che l'adozione di eventuali misure cautelari.
  - Modalità di accesso al fascicolo fallimentare a mezzo posta elettronica certificata da parte della Polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica per finalità di indagine penale:
- 1) al fine di semplificare l'accesso al fascicolo fallimentare da parte della Polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica per finalità investigative, sarà istituita una casella di posta elettronica corrispondente all'indirizzo fallimentare.tribunale.ragusa@giustizia.it gestita dalla Cancelleria fallimentare, con l'individuazione in sede di esecuzione del protocollo di personale che ne curerà la consultazione, quale alternativa rispetto all'ordinaria modalità di acquisizione tramite accesso del personale di Polizia giudiziaria alla cancelleria fallimentare;
- 2) La polizia giudiziaria delegata può richiedere l'accesso a singoli atti del fascicolo fallimentare inoltrando la domanda di autorizzazione al Giudice delegato al suddetto indirizzo mail chiedendo che la documentazione le venga inoltrata direttamente dal Curatore della procedura fallimentare;
- 3) La domanda di autorizzazione per l'accesso agli atti reca i seguenti elementi: dati identificativi della procedura fallimentare: denominazione esatta del fallito/ragione sociale; numero della procedura (se noto); Curatore; Giudice delegato al procedimento; atti per i quali si richiede l'accesso (relazioni ex art. 33 l. fall.; stato passivo; relazione contabile), il tutto con la precisazione se viene richiesto anche l'inoltro di eventuali allegati al singolo atto richiesto; persona fisica responsabile della ricezione degli atti richiesti e indirizzo PEC dell'ufficio al quale si richiede l'invio degli stessi; Magistrato che ha delegato le indagini (allegando la delega);
- 4) L'istanza di accesso agli atti viene posta in visione al Magistrato tra le istanze da evadere da parte della Cancelleria, che dà comunicazione dell'intervenuta autorizzazione ex art.90 l.f. del Giudice delegato alla Polizia Giudiziaria procedente (alla pec indicata dalla stessa p.g.) ed al Curatore.
- 5) L'inoltro della documentazione richiesta dalla Polizia Giudiziaria delegata alla PEC specificamente indicata nella richiesta di accesso viene effettuata direttamente dal Curatore, dopo avere ricevuto dalla Cancelleria la comunicazione dell'autorizzazione da parte del Giudice delegato.

### Procedure di concordato preventivo

- Partecipazione del Pubblico ministero alle udienze nell'ambito delle procedure di concordato 1) Il Tribunale dispone la comunicazione al Pubblico ministero dei decreti di fissazione di udienza *ex* artt. 162, 173, 179 e 180 l.f.;
- 2) Il Pubblico ministero partecipa alle udienze fissate dal Tribunale per i fini di cui al punto che precede depositando, ove necessario, memoria scritta;
- 3) Al fine di agevolare la partecipazione del Pubblico ministero alle udienze camerali nell'ambito delle procedure di concordato, il Tribunale fissa le suddette udienze nel giorno del giovedì ore 10.00;
- Trasmissione degli atti al Pubblico ministero nell'ambito delle procedure di concordato 1) Il Tribunale dispone la trasmissione al Pubblico ministero della proposta di concordato e della documentazione allegata, della relazione del commissario giudiziario ex art. 172 l.f. e di ogni altro atto o documento ritenuto rilevante per l'esercizio delle prerogative del Pubblico ministero;

2) La trasmissione dei suddetti atti e documenti viene curata dalla cancelleria fallimentare;

3) Il Tribunale trasmette al Pubblico ministero le relazioni del Commissario giudiziale ovvero del Liquidatore dalle quali si evince il mancato rispetto degli obblighi concordatari e l'assenza di ricorsi di risoluzione da parte dei creditori.

Ragusa, 27 APR 2022

Il Presidente f.f. del Tribunale (dott. Vincenzo Panebianco)

Il Presidente della Sezione civile (dott. Massimo Pulvirenti)

Il Procuratore della Repubblica (dott. Fabio D'Anna)

it ie Ill.